

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 3 gennaio 2016



## FISCO E PROFESSIONISTI

Italia Oggi	03/01/17	P. 30	I professionisti esclusi dall'Iri	Andrea Bonghi	1
-------------	----------	-------	-----------------------------------	---------------	---

## EDILIZIA SCOLASTICA

Italia Oggi	03/01/17	P. 31	Edilizia scolastica, un anno in più per completare gli interventi	Matteo Barbero	2
-------------	----------	-------	---	----------------	---

## VIA E VAS

Italia Oggi	03/01/17	P. 28	via e Vas se le paga l'impresa		3
-------------	----------	-------	--------------------------------	--	---

## START UP

Sole 24 Ore	03/01/17	P. 30	Per le «innovative» la detrazione Irpef raggiunge il 30%	Luca Gaiani	4
-------------	----------	-------	--	-------------	---

Sole 24 Ore	03/01/17	P. 30	Anche le «vecchie» imprese possono fruire dei benefit		8
-------------	----------	-------	---	--	---

Anche studi, società e associazioni fuori dalla chance prevista dalla legge di bilancio

## I professionisti esclusi dall'Iri Opzione per la tassazione riservata agli imprenditori

DI ANDREA BONGI

**L**iberi professionisti esclusi dall'Iri. L'opzione per la tassazione piatta sul reddito prodotto è riservata infatti solo agli imprenditori. Fuori dal perimetro agevolato restano quindi tutte le attività professionali svolte sia in forma individuale sia in forma di studio associato, società semplice, associazione professionali e simili.

Si tratta di una discriminazione che penalizza soggetti che producono un reddito che fino ad oggi ha avuto una tassazione del tutto analoga e paritetica rispetto a quello prodotto dalle imprese individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, che sono invece le sole attività ammesse al nuovo regime dell'imposta sul reddito nella misura piatta del ventiquattro per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Ancora una volta il legislatore tributario ha ritenuto di tenere fuori da una norma agevolativa il mondo delle libere professioni che rispetto agli imprenditori non potranno quindi esercitare nessuna scelta di convenienza ma saranno costretti a rimanere nel regime fiscale Irpef della tassazione su base progressiva.

La disposizione che istituisce l'imposta sul reddito d'impresa è disciplinata dal comma 547 e seguenti dell'articolo unico della legge di Bilancio 2017. Che la nuova tassazione piatta su opzione sia riservata solo al mondo delle imprese è assolutamente chiaro. Il nuovo articolo 55-bis del Tuir introdotto proprio dalla legge di Stabilità 2017 parla esclusivamente di reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, senza fare alcun riferimento o richiamo al reddito di lavoro autonomo.

A fronte di una tale chiarezza del testo normativo resta invece più difficile comprendere le ragioni alla base di una simile scelta discriminatoria. Per quale motivo una società o un'associazione professionale dovrà

continuare ad assoggettare il reddito fiscale annualmente prodotto con le regole della progressività dell'Irpef sulla base delle quote di partecipazione agli utili dei singoli associati mentre la società di persone che opera nel mondo dei servizi, tanto per fare un esempio più vicino alle attività professionali, potrà optare per la tassazione ad aliquota fissa pari al 24% del suo reddito, resta davvero difficile da comprendere.

Lo stesso risultato e la stessa discriminazione si avrà nell'ipotesi in cui ai ranghi di partenza si trovino un singolo professionista e un'impresa individuale. Solo la seconda avrà facoltà di scelta fra la tassazione piatta del suo reddito annuale e l'assoggettamento alla progressività delle aliquote Irpef.

Si potrà sostenere che il regime della nuova Iri nasce con la finalità di favorire le imprese alla maggiore capitalizzazione. Ma trattasi evidentemente della classica foglia di fico della quale è ben consapevole lo stesso legislatore che nello stesso primo comma del nuovo

articolo 55-bis del Tuir, subito dopo aver descritto il perimetro della nuova tassazione piatta, si affretta a precisare che «dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili... a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci». Come dire che anche gli imprenditori dovranno sopravvivere e non potranno lasciare in azienda tutti i redditi prodotti.


Per queste ragioni la nuova Iri potrebbe dunque tradursi in una tassazione ad aliquota del 24% della sola parte di utile che l'imprenditore o i soci hanno deciso di non attribuirsi nel corso del periodo d'imposta a titolo di prelievi necessari alle loro esigenze di vita quotidiane. Una sorta di regime di vantaggio sull'extra utile d'impresa che diventa sempre più interessante e vantaggioso quanto più quest'ultimo si fa consistente. Più reddito prodotti, meno Irpef paghi. Ma solo se sei un imprenditore.

Tra le ragioni che hanno invece indotto il legislatore a

escludere da tale beneficio opzionale il lavoro autonomo non vi può certo essere il fatto che il nostro ordinamento fiscale preveda per tale tipologia di reddito il regime per cassa al posto di quello di competenza che caratterizza invece da sempre il reddito d'impresa.

Molti commi prima, esattamente al comma 22 della legge di Bilancio 2017, lo stesso legislatore ha infatti manifestato tutto il suo apprezzamento per il regime di cassa come metodo di determinazione anche del reddito d'impresa, tant'è che lo ha reso obbligatorio e alternativo rispetto a quello della competenza economica dal 1° gennaio 2017, per tutte le imprese in regime semplificato con decorrenza, salva opzione che le stesse potranno esercitare per il regime della contabilità ordinaria.

—© Riproduzione riservata—



## Edilizia scolastica, un anno in più per completare gli interventi

Più tempo per gli enti locali che devono chiudere gli interventi di sistemazione delle scuole finanziati dal decreto «del fare». L'art. 4, comma 1, del milleproroghe (dl 244/2016) ha spostato di un anno (dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017) la data ultima per procedere ai relativi pagamenti senza perdere le risorse. Il correttivo interviene sul comma 8-quinquies dell'art. 18 del dl 69/2013 (varato ai tempi del Governo Letta), il quale aveva stanziato le risorse affidandone il riparto alle regioni.

Una buona notizia per sindaci e presidenti, che però attendono ancora chiarimenti sulla possibilità di traslare al nuovo anno gli spazi finanziari concessi nel 2016 sia per le scuole che per interventi bonifica ambientale. Tali misure sono state previste dai commi 713 e seguenti dell'ultima legge di Stabilità (l 208/2015) e dovevano servire a sterilizzare le relative spese sul saldo dello scorso anno. Ma molti enti sono in ritardo con le procedure e, secondo le nuove regole del bilancio armonizzato, dovranno reimputare gli impegni sull'esercizio corrente.

Al momento, non è chiaro l'impatto di tale operazione sui vincoli di finanza pubblica dei due anni: ci si chiede, in particolare, se gli spazi possano dare copertura anche agli impegni reimputati sul 2017 e al relativo fondo pluriennale vincolato accantonato sul 2016.

Per gli interventi finanziati mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, non sembrano esservi ostacoli, considerato che la manovra ha confermato la rilevanza del fondo pluriennale vincolato anche per il nuovo triennio, per cui è sufficiente un intervento di prassi. Tale possibilità è già stata ammessa dal Mef per le spese assistite dai patti di solidarietà, ma occorre una conferma della sua valenza più generale prima della scadenza del prossimo 31 marzo per l'invio della certificazione del pareggio 2016. Finora, via XX settembre non ha preso una posizione in proposito, anche se ad alcuni enti sarebbe stato comunicato che il giro contabile è possibile purché vi sia stato almeno un sal (stato avanzamento lavori) entro lo scorso 31 dicembre. In altre parole, l'opera deve essere in via di realizzazione e non ancora solo sulla carta.

Più complesso il discorso per gli interventi finanziati a debito, visto che il relativo fondo pluriennale vincolato non è rilevante ai fini del saldo: in tal caso, occorre una norma, che potrebbe essere utilmente inserita in sede di conversione. Anche perché, in mancanza, gli enti interessati dovrebbero giocoforza attingere ai nuovi spazi messi a disposizione dalla recente manovra, che ha stanziato 700 milioni per ciascuno dei prossimi tre anni. Il relativo riparto avverrà in tempi molto brevi, per cui, per evitare duplicazioni nelle richieste, è necessario un chiarimento tempestivo.

*Matteo Barbero*




## DM IN GAZZETTA

### *Via e Vas se le paga l'impresa*

Via (Valutazione d'impatto ambientale) e Vas (Valutazione ambientale strategica) se le paga l'impresa. Sulla *G.U.* n. 1 di ieri è stato pubblicato il dm Ambiente 25/10/2016, n. 245 recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il regolamento entra in vigore il 17 gennaio prossimo ed è valido anche (con tariffe differenziate) per le richieste di Via e Vas avviate in passato.



Il decreto sul sito  
[www.italiaoggi.it/  
documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)



CASA, FISCO, PENSIONI: LE NOVITÀ DEL 2017

# Le startup

Regole valide  
senza limiti  
temporali

9

COSA CAMBIA PER CONTRIBUENTI  
E IMPRESE CHE INVESTONO

## Per le «innovative» la detrazione Irpef raggiunge il 30%

Luca Gaiani

■ Potenziate le agevolazioni fiscali per le startup. Si porta a regime la detrazione che era prevista fino al 2016 dall'articolo 29 Dl 179/2012, per i contribuenti che investono nelle cosiddette **start up innovative** e vengono inoltre aumentati i parametri di riferimento della agevolazione sia per le **persone fisiche** che per le **imprese investitrici**.

L'articolo 1, comma 66, della legge 232/2016 interviene sull'articolo 29 Dl 179/2012 modificandone radicalmente la portata. La norma prevedeva, in via transitoria per gli anni 2013-2016, una duplice tipologia di sconti fiscali per i contribuenti che investono risorse finanziarie nel capitale di start up innovative (come definite dall'articolo 25, commi 2 e 3, del medesimo Dl 179), direttamente o tramite di organismi di investimento collettivo che abbiano ad oggetto prevalenti detti investimenti.

In primo luogo era prevista, per le persone fisiche che effettuano l'investimento, una detrazione Irpef del 19% rapportata alle somme versate nel capitale sociale, con un


tetto massimo di somme detassabili pari a 500 mila euro annui. Inoltre, per le società che effettuano analoghi investimenti, spettava la deduzione dall'imponibile Ires del 20% delle somme versate, fino a un tetto di 1,8 milioni per esercizio (deduzione massima 360.000 euro, con un risparmio Ires di 99.000 euro).

La legge di Bilancio 2017 modifica l'articolo 29 sotto diversi profili. Innanzitutto, l'agevolazione diventa stabile (salva come si dirà l'autorizzazione comunitaria) e dunque spetterà per gli anni a venire senza limite temporale. Inoltre, dal 2017, l'**incentivo per le persone fisiche** viene potenziato in due modi: **si eleva dal 19% al 30%** la percentuale per il calcolo della **detrazione Irpef** e si porta da 500 mila a **un milione di euro** il limite annuo di somme detassabili. In pratica, dal 2017, una persona fisica che versa un milione nel capitale sociale di start up innovative otterrà una minore Irpef da pagare per 300.000 euro (fino al 2016, invece, lo sconto massimo era di 95.000 euro). Al contempo, per i soggetti Ires, cresce al 30% (in luogo

dell'attuale 20%) la quota delle somme investite nelle start up che può essere portata in deduzione dal reddito di impresa (con tetto di investimento annuo fermo a 1.800.000 euro). Dal 2017, dunque, un versamento di 1.800.000 euro nel capitale della start up genererà per una Srl o una Spa investitrice una deduzione di 540 mila euro e un risparmio Ires al 24% di 129.600 euro, rispetto ai precedenti 99.000.

A fronte di questi potenziamenti, viene introdotta una norma per rendere più stabile l'investimento. Si prevede, infatti, che le partecipazioni attraverso cui si è realizzato l'investimento dovranno essere detenute per almeno 3 anni (prima erano 2), pena la decadenza dal beneficio. Vengono poi uniformate al 30% anche le percentuali di detrazione (Irpef) e di deduzione (Ires) previste per le start up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (percentuali attualmente pari, rispettivamente, al 25% per la detrazione e al 27% per la deduzione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## LE OPPORTUNITÀ IN CAMPO

# Gli incentivi «coprono» l'80% dell'investimento

**Emilio Abruzzese  
Gianluca Settepani**

Il 2017 rappresenta un ottimo anno per investire nelle startup innovative, grazie al cosiddetto "pacchetto competitività" inserito nella legge di Bilancio 2017. Le nuove disposizioni, infatti, oltre a potenziare le agevolazioni fiscali per chi decidesse di investire in queste nuove società (si veda l'articolo a lato), prevedono una serie di altri incentivi a carattere fiscale, che vedono tra i naturali beneficiari proprio questi particolari soggetti la cui attività, relativa allo sviluppo e alla produzione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, presuppongono il sostenimento di forti investimenti nella fase iniziale della propria attività. Ci si riferisce in particolare alla revisione del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo, ai benefici della nuova Sabatini, alle disposizioni agevolative dei super e iperammortamenti e alle possibilità di cumulo di queste agevolazioni tra loro.

### L'impatto

#### 01 | EFFETTO CUMULO

L'effetto cumulativo aumenta se - per esempio - all'interno delle spese di R&S vi fossero anche beni strumentali potenzialmente beneficiari del super/iper ammortamento

#### 02 | WORK FOR EQUITY

Il beneficio "work for equity" (quando una parte delle attività di R&S fossero state realizzate da un soggetto che si volesse coinvolgere nella compagine sociale mediante la conversione della prestazione ottenuta in aumento di capitale sociale) permette al nuovo socio di beneficiare della detrazione Irpef del 30% e alla società di detrarre

#### Il pacchetto delle agevolazioni

Il nutrito pacchetto agevolativo previsto dalla legge di Bilancio non prevede, infatti, al livello normativo specifiche forme di divieto sull'utilizzo dell'incentivo, ove per lo stesso investimento si decida di usufruire di un altro contributo pubblico (come chiarito anche dalle circolari 5/E e 23/E 2016 delle Entrate), permettendo interessanti forme di combinazione fiscale anche intersoggettiva tra investitore e startup. Si pensi ad esempio all'effetto "moltiplicativo" del beneficio di un aumento di capitale pari a un milione di euro in una start up che debba realizzare un investimento di 1 milione di euro, nel primo anno di vita, per la realizzazione di un brevetto innovativo e che tale investimento venga utilizzato interamente per spese di R&S. In questa esemplificazione, la stessa somma investita permetterebbe di ottenere un cumulo di benefici pari a circa l'80% dell'investimento. In particolare, l'investitore persona fisica beneficerebbe di una detrazione Irpef di 300 mila euro (pari al 30% dell'investimento massimo annuo, prevista dal nuovo articolo 29 Dl 179/2012). Lo stesso investimento permetterebbe alla startup di ottenere un credito d'imposta di 500 mila euro per l'attività di ricerca e sviluppo (pari al 50% dell'investimento, in virtù del potenziamento dell'aliquota previsto nel nuovo articolo 3 Dl 145/2013 previ-

sto dalla legge di Bilancio). Si ricorda infatti come l'investimento in R&S effettuato nel primo anno sia interamente agevolabile senza la necessità di calcolare l'eccedenza della media dei precedenti periodi d'imposta. L'effetto cumulativo aumenterebbe ancora se - per esempio - all'interno delle spese di R&S vi fossero anche beni strumentali potenzialmente beneficiari del super/iper ammortamento. Ulteriore beneficio si potrebbe ottenere dalle agevolazioni fiscali cosiddette "work for equity" (previste dall'articolo 27, comma 4, Dl 179/2012) ove - per esempio - una parte delle attività di R&S fossero state realizzate da un soggetto che si volesse coinvolgere nella compagine sociale mediante la conversione della prestazione ottenuta in aumento di capitale sociale. In questa particolare ipotesi, la conversione del credito in aumento di capitale permetterebbe al nuovo socio di beneficiare della detrazione Irpef del 30%, senza alcun onere Irpef per lo stesso e al contempo alla società sarebbe sempre permesso memorizzare queste spese tra quelle per R&S. Infine, a questi nuovi benefici se ne possono aggiungere altri già previsti a regime, quali l'agevolazione Ace sull'aumento di capitale e quella Patent box per l'utilizzazione economica del brevetto realizzato, rendendo l'investimento in una startup innovativa un vero "giacimento" di opportunità fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## DURATA MASSIMA FISSATA IN 60 MESI

# Anche le «vecchie» imprese possono fruire dei benefit

■ Anche le **start up innovative** costituite **ante 2017** potranno beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali rappresentate prevalentemente dall'**incremento degli incentivi Irpef e Ires** per i propri investitori e dal possibile **cumulo con altre agevolazioni fiscali** recentemente potenziate dalla legge di Bilancio 2017. La modifica dell'articolo 29 Dl 217/2012, ad opera del comma 66, articolo 1, legge di Bilancio, non prevede alcuna discriminazione tra società già attive e neo costituite a partire dal 2017. Inoltre, dette opportunità sono disponibili anche per le Pmi innovative, in virtù dell'equiparazione ai fini fiscali alle start up, per effetto del richiamo normativo dell'articolo 4 Dl 3/2015 all'articolo 27 e 29 Dl 179/2012. Con riguardo alle start up innovative già costituite ante 2017, sarà tuttavia necessario verificare che le stesse non siano incorse in una delle ipotesi di decadenza dallo status agevolativo elencate nell'articolo 6 del Dm 25 febbraio 2016.

### Le regole base

#### 01 | LA RETROATTIVITÀ

La modifica dell'articolo 29 Dl 217/2012, ad opera del comma 66, articolo 1, legge di Bilancio, non prevede alcuna discriminazione tra società già attive e neo costituite a partire dal 2017

#### 02 | VERIFICA DEI REQUISITI

Con riguardo alle start up innovative già costituite ante 2017, sarà tuttavia necessario verificare che le stesse non siano incorse in una delle ipotesi di decadenza dallo status agevolativo elencate nell'articolo 6 del Dm 25 febbraio 2016 (ad esempio sia stata costituita da oltre 60 mesi)

#### Fuoriuscita dal regime


Si ricorda per esempio che la start up costituita da oltre 60 mesi fuoriesce naturalmente dal regime e che pertanto a partire da tale data, gli investimenti nella stessa non sono più agevolabili, così come è possibile che nel primo quinquennio la stessa perda i propri requisiti di innovatività previsti dall'articolo 25, comma 2, Dl 179/2012, o abbia raggiunto il plafond massimo d'investimento agevolabile dei 15 milioni (ex articolo 4 Dm 25 febbraio 2016). Prima di investire in una start up già costituita risulterà, pertanto, necessario acquisire le opportune informazioni sulla stessa, farsi rilasciare la certificazione obbligatoria prevista dall'articolo 5 del già citato Dm 25 febbraio 2016, nonché verificare che la start up abbia adempiuto con cadenza semestrale alla pubblicità legale relativa all'aggiornamento dei propri requisiti, al fine di mantenere l'iscrizione nella apposita sezione prevista del Registro delle imprese, ex articolo 25, comma 8, Dl 179/2012. Va puntualizzato che l'eventuale decadenza dall'investimento agevolato per il socio non ha però ripercussioni fiscali per la start up, la quale se ha utilizzato dette nuove risorse per effettuare investimenti agevolabili per effetto di altre disposizioni normative, quali ad esempio il credito

d'imposta per ricerca e sviluppo ex articolo 3 Dl 145/2013, potrà conservare interamente l'agevolazione. Infine, a parere di chi scrive, non dovrebbe rappresentare una causa di inefficacia/decadenza per il socio, dei benefici ex articolo 29 Dl 179/2012, se nel periodo in cui si effettua l'investimento o durante il periodo di mantenimento minimo previsto in tre anni (termine ampliato dal comma 66, articolo 1, legge di Bilancio), la start up perde i propri requisiti normativi ma è comunque in grado di rispettare quelli meno stringenti applicabili alle Pmi innovative, per effetto dell'equiparazione dei benefici fiscali per entrambe le fattispecie. In questa ipotesi, la società dovrebbe poter migrare nell'alveo delle disposizioni agevolative delle Pmi, mantenendo inalterati i benefici fiscali comuni ad entrambe le normative, con il vantaggio che le Pmi non avendo un limite di tempo preordinato, possono mantenere le opportunità fiscali anche per i propri investitori senza limiti di tempo, in virtù anche dell'eliminazione per quelle operanti da più di sette anni, dell'obbligo di dover presentare (e farsi certificare da un organismo indipendente) un piano di sviluppo di prodotti e servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.


Em.A.  
Gia.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





## DOMANI IL WELFARE



**27 | DICEMBRE**  
I bonus casa – La nuova Iva  
per gli immobili

**28 | DICEMBRE**  
Il regime per cassa  
per le piccole imprese –  
I nuovi bilanci /1

**29 | DICEMBRE**  
La flat tax per i piccoli –  
I nuovi bilanci/2

**30 | DICEMBRE**  
Le regole per le assunzioni –  
Gli ammortizzatori sociali

**3 | GENNAIO**  
Le start up – Gli investimenti  
agevolati

**4 | GENNAIO**  
Le pensioni –  
Il welfare aziendale

**5 | GENNAIO**  
Il processo telematico –  
Le novità per gli avvocati

**6 | GENNAIO**  
La rottamazione delle cartelle –  
La voluntary disclosure

## DURATA MASSIMA FISSATA IN 60 MESI

# Anche le «vecchie» imprese possono fruire dei benefit

■ Anche le **start up innovative** costituite **ante 2017** potranno beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali rappresentate prevalentemente dall'**incremento degli incentivi Irpef e Ires** per i propri investitori e dal possibile **cumulo con altre agevolazioni fiscali** recentemente potenziate dalla legge di Bilancio 2017. La modifica dell'articolo 29 Dl 179/2012, ad opera del comma 66, articolo 1, legge di Bilancio, non prevede alcuna discriminazione tra società già attive e neo costituite a partire dal 2017. Inoltre, dette opportunità sono disponibili anche per le Pmi innovative, in virtù dell'equiparazione ai fini fiscali alle start up, per effetto del richiamo normativo dell'articolo 4 Dl 3/2015 all'articolo 27 e 29 Dl 179/2012. Con riguardo alle start up innovative già costituite ante 2017, sarà tuttavia necessario verificare che le stesse non siano incorse in una delle ipotesi di decadenza dallo status agevolativo elencate nell'articolo 6 del Dm 25 febbraio 2016.

### Fuori uscita dal regime

Si ricorda per esempio che la start up costituita da oltre 60 mesi fuoriesce naturalmente dal regime e che pertanto a partire da tale data, gli investimenti nella stessa non sono più agevolabili, così come è possibile che nel primo quinquennio la stessa perda i propri requisiti di innovatività previsti dall'articolo 25, comma 2, Dl 179/2012, o abbia raggiunto il plafond massimo d'investimento agevolabile dei 15 milioni (ex articolo 4 Dm 25 febbraio 2016). Prima di investire in una start up già costituita risulterà, pertanto, necessario acquisire le opportune informazioni sulla stessa, farsi rilasciare la certificazione obbligatoria prevista dall'articolo 5 del già citato Dm 25 febbraio 2016, nonché verificare che la start up abbia

adempiuto con cadenza semestrale alla pubblicità legale relativa all'aggiornamento dei propri requisiti, al fine di mantenere l'iscrizione nella apposita sezione prevista del Registro delle imprese, ex articolo 25, comma 8, Dl 179/2012. Va puntualizzato che l'eventuale decadenza dall'investimento agevolato per il socio non ha però ripercussioni fiscali per la start up, la quale se ha utilizzato dette nuove risorse per effettuare investimenti agevolabili per effetto di altre disposizioni normative, quali ad esempio il credito

d'imposta per ricerca e sviluppo ex articolo 3 Dl 145/2013, potrà conservare interamente l'agevolazione. Infine, a parere di chi scrive, non dovrebbe rappresentare una causa di inefficacia/decadenza per il socio, dei benefici ex articolo 29 Dl 179/2012, se nel periodo in cui si effettua l'investimento o durante il periodo di mantenimento minimo previsto in tre anni (termine ampliato dal comma 66, articolo 1, legge di Bilancio), la start up perde i propri requisiti normativi ma è comunque in grado di rispettare quelli meno stringenti applicabili alle Pmi innova-

tive, per effetto dell'equiparazione dei benefici fiscali per entrambe le fattispecie. In questa ipotesi, la società dovrebbe poter migrare nell'alveo delle disposizioni agevolative delle Pmi, mantenendo inalterati i benefici fiscali comuni ad entrambe le normative, con il vantaggio che le Pmi non avendo un limite di tempo preordinato, possono mantenere le opportunità fiscali anche per i propri investitori senza limiti di tempo, in virtù anche dell'eliminazione per quelle operanti da più di sette anni, dell'obbligo di dover presentare (e farsi certificare da un organismo indipendente) un piano di sviluppo di prodotti e servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

Em.A.  
Gia.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le regole base

#### 01 | LA RETROATTIVITÀ

La modifica dell'articolo 29 Dl 217/2012, ad opera del comma 66, articolo 1, legge di Bilancio, non prevede alcuna discriminazione tra società già attive e neo costituite a partire dal 2017

#### 02 | VERIFICA DEI REQUISITI

Con riguardo alle start up innovative già costituite ante 2017, sarà tuttavia necessario verificare che le stesse non siano incorse in una delle ipotesi di decadenza dallo status agevolativo elencate nell'articolo 6 del Dm 25 febbraio 2016 (ad esempio sia stata costituita da oltre 60 mesi)

